

# Associazione Culturale PALINSESTO

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

PalinSesto

con sede in via Don Minzoni, 7 c/o Sestoproloco, nel Comune di Sesto San Giovanni (MI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### Art. 2 - Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della musica, del teatro, del cinema e dell'arte nel suo più ampio significato;
  - b) organizzare eventi, pubblicazioni, attività e ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
  - c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione favorendo maturazione e crescita umana e civile.

### Art. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. I Soci possono essere:
  - Fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo;
  - Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
  - Sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  - Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30gg all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 6 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio direttivo;
  - c) Presidente;
  - d) Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale*),
  - e) Collegio dei Probiviri (*organo eventuale*).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 7 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 8 - Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve:
  - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **Art. 9 - Validità Assemblee**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

### **Art. 10 - Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **Art. 11 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti (non inferiore a cinque e non superiore a undici) eletti dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo determinando di volta in volta il numero dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Direttore Artistico, il Tesoriere e i Consiglieri (se i componenti sono più di cinque).
5. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea: stabilisce l'eventuale assunzione di personale dipendente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di temporanea assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

### **Art. 13 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni o successioni;
  - c) contributi dello Stato, di enti locali, di regioni, enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

### **Art. 16 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.